

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 settembre 2022, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Marcato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 giugno 2022, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 giugno 2022, dove ha acquisito il n. 148 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 luglio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 agosto 2022, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Giunta regionale, con proprio disegno di legge n. 5 assunto nella seduta del 21 giugno 2022, trasmesso in data 22 giugno 2022 al Consiglio regionale dove ha acquisito il numero 148 tra i progetti di legge della presente legislatura, ha proposto di introdurre modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto” e alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della procedura di infrazione n. 2012/2202 - ex art. 260 del TFUE relativa al “Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

La Commissione europea ritiene, infatti, ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l’inadempimento, da parte dell’Italia, agli obblighi di cui all’articolo 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione si dichiaravano non compatibili con il mercato comune - per cui l’articolo 5 ne imponeva la restituzione - gli “aiuti di Stato”, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia.

Non avendo l’Italia adempiuto all’ordine di recupero impartito dalla Commissione europea, la Corte di giustizia nel 2011 ha accolto il ricorso per infrazione promosso dalla stessa Commissione ai sensi dell’allora articolo 88, par. 2, TCE (v. CGUE 6 ottobre 2011, Commissione c. Repubblica italiana, C-302/09). Persistendo il mancato adempimento all’obbligo di recupero, la Commissione - con lettera di costituzione in mora ex art. 260, par. 2, TFUE, del 21 novembre 2012 - ha avviato la procedura di infrazione n. 2012/2202.

Nel 2015, in assenza di un recupero integrale degli aiuti illegittimamente concessi, la Corte di giustizia, con sentenza del 17 settembre 2015, ha dichiarato l’inadempimento da parte dello Stato italiano alla sentenza del 6 ottobre 2011 e ha condannato lo stesso al pagamento di una somma forfettaria di 30 milioni di euro e di una penalità di mora semestrale non degressiva pari a 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nel completamento delle attività di recupero, a partire dalla data della sentenza. Alla data dell’ultimo aggiornamento periodico - 17 marzo 2022 - in Veneto risultano ancora da recuperare 2.467.239,05 euro. Di questi, soltanto 200.000,00 euro di capitale (esclusa la quota di interessi che potrà essere calcolata con precisione soltanto al momento del rimborso dell’aiuto) sono recuperabili in quanto riferiti ad imprese ancora attive, mentre i restanti 2.267.000,00 circa, come già verificato con la Commissione europea, non sono recuperabili in quanto riconducibili ad imprese soggette da tempo a procedura fallimentare. Pertanto, l’intervento oggetto del presente disegno di legge riguarda esclusivamente gli aiuti effettivamente recuperabili dalle imprese ancora operanti sul territorio veneto.

Tra le imprese interessate alle procedure di recupero ve ne sono alcune che producono e commercializzano il vetro artistico di Murano ed altre che operano nel settore della pesca, attività fortemente colpite sia dalla crisi economica seguita alle misure di contenimento del contagio da Covid 19 che dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale conseguenti all’attuale contesto internazionale.

Si tratta, quindi, di imprese che - a causa del succedersi delle contingenze economiche determinate, prima dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e a seguire dalla crisi energetica, conseguente all'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, conseguente al conflitto Russia-Ucraina - non dispongono della liquidità necessaria per la prosecuzione della propria attività di impresa e per rimborsare l'aiuto incompatibile e che, proprio per tale motivo, da un lato rischiano di dover chiudere l'attività, dall'altro non sono nelle condizioni di concorrere ad assicurare l'adempimento previsto della procedura di recupero degli aiuti a suo tempo indebitamente corrisposti: quanto sopra in un contesto nel quale, anche recentemente, la Commissione europea ha rappresentato all'Italia la necessità di completare quanto prima l'attività di recupero degli aiuti residui, anche mediante l'impiego delle disposizioni contenute nel Temporary Framework Covid-19 ed entro i termini di vigenza di quest'ultimo (30.06.2022), cui è ora succeduto il Temporary Framework legato alla crisi conseguente al conflitto Russia - Ucraina ed entro il termine di sua vigenza, ovvero il 31.12.2022.

Al riguardo esiste ed opera, oggi, una puntuale, ed inequivoca, base giuridica che in deroga, temporanea, alla disciplina generale in materia - che dispone invece il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (art. 46 legge 234 del 2012) - consente a queste stesse imprese di accedere a nuovi regimi di aiuti: trattasi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 53 introduce una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati. In particolare, la norma prevede che tali imprese, "in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione". Con l'articolo 50 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto-legge "Aiuti"), tale possibilità è stata estesa anche agli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" la cui scadenza è prevista per il 31.12.2022.

In altri termini si intende evidenziare come non è precluso, al legislatore regionale, di introdurre un regime di aiuti, in applicazione del quale, fra i suoi destinatari, possano rientrare, anche, imprese che versano nella situazione di soggetto già beneficiario di aiuti di stato, dichiarati illegittimi e non rimborsati e che, ove risultino comprese fra le destinatarie del regime di aiuti, agli stessi potranno accedere "al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione".

In tale contesto, nell'ambito del più generale regime di aiuti alla liquidità per le imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, si vuole, quindi, istituire uno specifico regime di aiuto a favore delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali, di cui alle Leggi n. 30/1997 e 206/1995, e che non dispongono della liquidità necessaria per rimborsare in tempi brevi l'aiuto ritenuto incompatibile dalla Commissione. Nello specifico, all'intervento, che verrà gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., vengono destinate, sino all'importo massimo di 500.000,00 euro, risorse attualmente disponibili presso la stessa finanziaria regionale. Le imprese interessate potranno accedere al beneficio presentando domanda previo apposito avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito della finanziaria regionale.

Passando a una sintetica illustrazione dell'articolato stesso, l'articolo 1 istituisce il regime di aiuto con la costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di una misura con una dotazione di cinquecentomila euro da destinare alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui alle Leggi n. 30/1997 e 206/1995.

L'articolo 2 modifica il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 prevedendo che le somme derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell'ambito del POR FESR 2007-2013, a seguito della chiusura delle iniziative e alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, possano essere utilizzate anche per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria mentre l'articolo 4 concerne la clausola d'urgenza.

In data 6 luglio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali.

In occasione dell'esame del progetto di legge nella seduta della Terza Commissione del 26 luglio 2022, ed atteso l'avvenuto superamento della vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, sono state apportate modificazioni al fine di raccordare l'articolato alla disciplina del vigente regime di aiuti di cui al punto 2.1. della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Si ritiene altresì, sulla scorta degli approfondimenti condotti, di proporre ora, in sede di esame di aula, un ulteriore emendamento, volto a significare che l'intervento legislativo trova la sua ratio nella finalità di "contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (comma 1) rendendo così più oggettiva la formulazione della norma, che si risolve, quindi, in una azione di supporto alla liquidità di imprese: supporto senza il quale le imprese non dispongono della liquidità necessaria per la prosecuzione della propria attività di impresa e, quindi anche, ove ne ricorrano le condizioni, per rimborsare l'aiuto incompatibile e che, proprio per tale motivo, da un lato rischiano di dover chiudere l'attività, dall'altro non sono nelle condizioni di concorrere ad assicurare l'adempimento previsto della procedura di recupero degli aiuti a suo tempo indebitamente corrisposti: ma anche volto ad evidenziare (comma 1 bis) che tale intervento legislativo, non preclude, nell'ambito dei fondi istituiti presso Veneto Sviluppo spa, la possibilità, in generale, per le imprese del settore del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, di avvalersi del regime di aiuti a supporto della liquidità, nei termini di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". E così ponendo in essere una disciplina non discriminatoria a danno delle imprese in regola.

Si rappresenta, infine, che la Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 27 luglio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 130 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Misto (Barbisan).

Si è astenuto il rappresentante del gruppo Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Andreoli ed a seguire, stante l'assenza per congedo del Consigliere Andreoli, in esito alla seduta della Terza Commissione di martedì 30 agosto 2022, il Consigliere Roberto Bet.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 44/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 11 - Iniziative per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto.

1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell'ambito del POR FESR 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative e alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 45.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all' articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;

b) euro 15.000.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.

2 bis. Le risorse di cui al comma 2 possono essere destinate anche al finanziamento o cofinanziamento di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese [colpite dalla crisi correlata all'epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale].

3. Le risorse di cui al presente articolo, al netto degli utilizzi di cui ai commi 2 e 2 bis, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, l'ammontare di cui al comma 2 lettera a) è destinato al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari, compreso il microcredito, finalizzati a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI operanti sul territorio regionale, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, e a potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni nazionali aventi ad oggetto il tema del sostegno alle imprese e delle garanzie.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 40.000.000,00 per l'esercizio 2020, ed euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese